

ANDARE OFFSHORE

**Tutto ciò che devi sapere prima
di aprire una società offshore**



**LE 20 REGOLE BASE PER
APRIRE UNA SOCIETÀ OFFSHORE**

DR. LUCA TAGLIALTELA

SOLUZIONE ZETA

“Andare offshore!”

**Tutto quello che devi sapere prima di costituire la tua
società all'estero”**

DISCLAIMER

Le informazioni contenute all'interno di questo ebook (qui di seguito la “**Guida**”) sono di carattere generale e, avendo esclusivamente una finalità divulgativa, non possono essere considerate esaustive, né possono o vogliono sostituire il parere di un professionista abilitato.

Date tali premesse, trasferimentosicuro.it nella persona del Dott. Luca Tagliatela non potrà essere chiamato a rispondere per qualsiasi tipo di danno derivante da un uso non corretto, illecito o inappropriato della presente Guida.

Questa pubblicazione e i suoi contenuti sono di proprietà del Dott. Luca Tagliatela, in base alla normativa sul diritto d'autore salvo che per i contenuti cui si rimanda espressamente alla relativa fonte di provenienza; ogni duplicazione o riproduzione è espressamente vietata, senza preventivo consenso del titolare dei diritti.

I marchi e gli altri segni distintivi eventualmente menzionati, rappresentati o cui è possibile pervenire tramite link ipertestuali nella Guida sono utilizzati esclusivamente a fini esemplificativi e sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

© Copyright - Dott. Luca Tagliatela
All Rights Reserved
Aggiornato al 31 marzo 2019

Pubblicazione fuori commercio
Non è consentita la riproduzione con citazione della fonte

INTRO

Le 20 regole basilari che devi conoscere ancora prima di costituire la tua società all'estero

Considera questo ebook come il punto di svolta per la tua attività di Business o, in ogni caso, consideralo come il tuo punto di partenza!

Tra pochissime pagine, sarai anche tu a conoscenza delle 20 regole base che ogni imprenditore o uomo d'affari che si ritiene tale deve conoscere prima di incorporare la sua società all'estero.

Ovunque tu voglia aprire la tua società non puoi prescindere da quanto sto per dirti.

Se non segui le regole che sto per esporti qui di seguito rischi di mandare a "mare" te e la tua attività per sempre ... e per cosa? Per affidarti al primo consulente senza esperienza e senza conoscenza della materia? Fai così: quando la prossima volta ti troverai a parlare con l'ennesimo genio che apre società da qualche parte nel mondo per vivere, fagli vedere questo report!

In tanti anni di pratica sul campo avrò assistito i miei clienti nel costituire centinaia di veicoli societari in giro per il mondo. E non si contano le richieste che invece ho ricevuto e ricevo ancora ogni giorno in merito all'apertura di una società.

"Luca, dove posso aprire la mia società?"

"Voglio aprire in Moldavia"

"Voglio aprire in Albania"

"Voglio aprire in Romania"

"Voglio aprire a Malta"

"Voglio aprire ad Hong Kong"

"Voglio aprire nel Delaware"

“Voglio aprire in Lussemburgo”

Ecc ecc ecc

“Tu cosa mi consigli?”

Se già il tuo primissimo pensiero è esclusivamente quello di voler pagare meno tasse e renderti invisibile al fisco, allora il mio consiglio non può che essere questo: fatti vedere da un medico, ma da uno bravo però!

A meno che infatti la tua intenzione non sia quella di trasferirti fisicamente dall'Italia in prima persona, non esistono vie legali ad oggi che ti consentano di “gestire” una società offshore e goderne degli utili come se nulla fosse all'interno dei confini italiani. Chiaramente sei liberissimo di farlo, o di provarci, ma, sotto il profilo del diritto tributario, non è possibile non tassare né gli utili aziendali né tantomeno gli eventuali dividendi che andrai a distribuirli.

Il rischio di esterovestizione è elevatissimo.

La pianificazione fiscale anche in questo senso può fare molto per te, non lo nego, anche se resti in Italia, ma non può azzerarti le tasse senza sfociare in pratiche fuori legge. Adesso ti spiego perché.

Prima anche solo di concepire l'idea di una società offshore, ecco le 20 regole che non puoi permetterti di sottovalutare se vuoi sopravvivere là fuori tra fisco, tasse, banche, clienti, fornitori ... e chi più ne ha più ne metta.

Si tratta di 20 regole, di 20 elementi che devi prendere in considerazione ovunque tu viva e qualsiasi sia la giurisdizione su cui hai messo gli occhi addosso per incorporare una società che ti serva a svolgere il tuo business internazionale.

Dunque, al di là di dove ti trovi, al di là di dove tu abbia la residenza fiscale personale (Italia o finanche a Dubai o a Montecarlo!) devi sempre fare i conti con le seguenti regole.

1. La Cfc rule

La primissima cosa di cui devi accertarti è se il tuo paese di residenza fiscale (e non quello dove vorresti incorporare una società) abbia tra le sue regole anti-abuso la cosiddetta CFC o *Controlled Foreign Companies*. Si tratta di una norma anti elusione fiscale presente nel 95% dei paesi di tutto il mondo con diverse sfumature ed accezioni.

Questa regola può largamente variare da giurisdizione a giurisdizione e con essa i suoi requisiti e la portata delle casistiche che va ad intercettare.

Tu devi sapere che si tratta di una regola secondo la quale il reddito prodotto da una società controllata da te ed incorporata all'estero in un paese con un basso livello di tassazione (o che non scambia informazioni) potrebbe essere tassato direttamente per trasparenza nel tuo paese di residenza.

Come dire, aprire una società all'estero in queste condizioni è completamente inutile. E ti becchi pure le sanzioni.

Te lo ripeto con altre parole ancora. Le CFC rules sono normative adottate dagli stati di gran parte del pianeta al fine di contrastare il "trasferimento" di reddito imponibile verso i paesi a regime di fiscalità privilegiata. Al verificarsi delle condizioni stabilite dalle singole normative nazionali, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata ad imputare alla società controllante (o al soggetto controllante residente) i redditi dei soggetti partecipati non residenti.

Si tratta a ben vedere di una "presunzione generale di elusione". Ovvero sia, al ricorrere di determinati presupposti (esempio: esercizio del controllo sul veicolo estero e percentuale del reddito del detto veicolo rappresentato in una determinata percentuale da *passive income* quali interessi, dividendi e royalties) il reddito del veicolo estero è considerato prodotto nel paese di residenza del soggetto controllante.

Diversamente, se così non fosse, tutti ci apriremmo una società ad Hong Kong infischiandocene del fisco italiano ...

A mio modesto avviso, la CFC, come tutte le presunzioni generale di elusione, rappresentano una vera e propria patologia giuridica che affligge numerosi ed eterogenei settori della legislazione degli Stati membri e delle loro prassi amministrative.

È una patologia giuridica perché il suo effetto è quello di porre a carico del contribuente l'onere di provare che la *legal entity* (la società estera) o è vera ed effettiva e non ha come unico fine quello di eludere o ridurre il debito d'imposta. E mentre lo fa si pone a "monte" rispetto al contraddittorio endo-procedimentale, ma tant'è, non è questa la sede per discuterne.

2. La tassazione del dividendo in entrata

Quando la società offshore distribuisce il dividendo, lo stesso potrebbe essere tassato (di solito lo è) nel tuo paese di residenza fiscale personale.

Prima di costituire la società allora, ti conviene controllare due cose su tutte:

- a. il trattato contro le doppie imposizioni tra il paese in cui è incorporata la tua società ed il paese in cui tu vivi, il quale trattato contro le doppie imposizioni - quando esiste - stabilisce se e in che modo la ritenuta d'acconto applicabile dal paese da cui il dividendo proviene può essere ridotta o annullata.

Mi spiego meglio. Al momento della distribuzione del dividendo da parte della società offshore nei tuoi confronti - solitamente socio persona fisica - il paese della fonte del dividendo (ovvero sia il paese di incorporazione della società) può prevedere da normativa domestica l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Come dire, fatto "100" il dividendo, generalmente, il paese che eroga in dividendo, ha la possibilità di applicare una ritenuta in percentuale che di solito varia dal 10% al 30% a seconda della giurisdizione. E tu ti ritrovi con un dividendo che da 100 passa ad un ammontare compreso tra 70 e 90. In questo caso, il trattato contro le doppie imposizioni in vigore tra il paese di incorporazione della so-